

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kleve — Germania) — AB e a. / Ryanair DAC

(Causa C-307/21) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Diritto a compensazione in caso di cancellazione di un volo – Contratto di trasporto stipulato tramite un'agenzia di viaggio online – Informazione sulla cancellazione del volo mediante un indirizzo di posta elettronica generato automaticamente dall'agenzia di viaggio – Assenza di informazione effettiva del passeggero]

(2023/C 24/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Kleve

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: AB e a.

Resistente: Ryanair DAC

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,

devono essere interpretati nel senso che:

il vettore aereo operativo è tenuto a versare la compensazione pecuniaria prevista da tali disposizioni in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, qualora detto vettore abbia trasmesso l'informazione in tempo utile al solo indirizzo di posta elettronica che gli era stato fornito al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale indirizzo consentiva di contattare unicamente l'agenzia di viaggio, tramite la quale era stata effettuata la prenotazione, e non di contattare direttamente il passeggero, e qualora tale agenzia di viaggio non abbia trasmesso l'informazione al passeggero in tempo utile.

⁽¹⁾ GU C 310 del 2.8.2021.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) / AB, CD, EF

(Causa C-374/21) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Risorse proprie dell'Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Perseguimento di irregolarità – Articolo 4 – Adozione di misure amministrative – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione delle azioni giudiziarie – Scadenza – Invocabilità nell'ambito del procedimento di recupero forzoso – Articolo 3, paragrafo 2 – Termine di esecuzione – Applicabilità – Dies a quo – Interruzione e sospensione]

(2023/C 24/22)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Instituto de Financiamiento da Agricultura e Pescas (IFAP)

Resistenti: AB, CD, EF

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità,

deve essere interpretato nel senso che:

fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini dell'impugnazione di una decisione di recupero di somme indebitamente versate, adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie oggetto di tale disposizione, il suo destinatario è tenuto, a pena di decadenza, a far valere l'irregolarità di tale decisione entro un determinato termine dinanzi al tribunale amministrativo competente, non potendosi più opporre all'esecuzione di detta decisione invocando la medesima irregolarità nell'ambito del procedimento giudiziario di recupero forzoso, avviato nei suoi confronti.

- 2) L'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95,

deve essere interpretato nel senso che:

i responsabili in subordine dell'ente debitore destinatario di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite, ai quali è stato esteso il procedimento di esecuzione fiscale, devono poter far valere la scadenza del termine di esecuzione previsto all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento o, se del caso, di un termine di esecuzione prorogato in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, al fine di opporsi al recupero forzoso di tali somme.

- 3) L'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95,

deve essere interpretato nel senso che:

trattandosi dell'esecuzione di una decisione che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti, il termine di esecuzione da esso stabilito inizia a decorrere dal giorno in cui tale decisione diventa definitiva, vale a dire dal giorno della scadenza dei termini di ricorso o dell'esaurimento dei mezzi di ricorso.

(¹) GU C 357 del 6.9.2021.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — VB/ Comune di Portici

(Causa C-777/21) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione di veicoli a motore – Veicolo immatricolato in uno Stato membro – Conducente residente nello Stato membro di immatricolazione del veicolo e in un altro Stato membro – Normativa di uno Stato membro che vieta alle persone residenti da più di 60 giorni nel territorio di quest'ultimo di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all'estero)

(2023/C 24/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli